



SERAPHIS
Società di Mutuo Soccorso

REGOLAMENTO SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO SERAPHIS

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 10/03/2022

Art. 1 - Ammissione dei soci

1.1 Ammissione dei soci

Possono chiedere l'ammissione Alla Società di Mutuo Soccorso SERAPHIS (di seguito "Mutua"), tutti i soggetti di cui all' Art. 5 – Soci dello **Statuto** della Mutua.

L'adesione può essere individuale o collettiva, ai sensi degli art. 14 e 15 dello Statuto.

Per adesione collettiva si intende tramite enti pubblici e/o privati ai quali per legge, per disposizioni statutarie, per contratti/regolamenti di lavoro, convenzioni, mandati collettivi o singoli, sia stato attribuito il potere o la facoltà di sottoscrivere, in nome e per conto dei rispettivi appartenenti, l'atto di convenzione e la domanda di adesione finalizzata alla costituzione del rapporto associativo dei medesimi con la Mutua ed all'erogazione in loro favore, nonché dei relativi familiari aventi diritto, di una o più forme di assistenza approvate dagli organi sociali. Maggiori dettagli della gestione delle adesioni collettive saranno disciplinati dalla relativa Convenzione stipulata dalla Mutua con l'Ente.

Relativamente all'adesione individuale possono iscriversi alla Mutua tutte le persone fisiche, residenti nel territorio della Repubblica Italiana ovvero con domicilio fiscale in Italia, che abbiano fatto richiesta di adesione alla Mutua.

Per i lavoratori non italiani il domicilio fiscale in Italia è equiparato alla residenza per ogni qualsivoglia riferimento normativo a tale stato soggettivo anagrafico che sia contenuto nello Statuto, nel Regolamento e nei titoli delle forme di assistenza ad esso allegati.

Per nessuna ragione o causa ha efficacia la dimora dei soci.

1.2 Adesione individuale - Domanda e quota di adesione

Le domande di iscrizione devono essere compilate sull'apposito modulo, complete di tutte le informazioni richieste. Le domande devono essere accompagnate dal certificato di stato di famiglia o autocertificazione ai sensi di legge. L'aspirante socio dovrà sottoscrivere, con la domanda di adesione, l'impegno a pagare i contributi associativi per i Piani sanitari o Sussidi cui aderirà sia a versare la quota di iscrizione annuale nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.



SERAPHIS
Società di Mutuo Soccorso

1.3 Libro dei soci

Il nome del nuovo socio verrà trascritto nel libro dei Soci della Mutua e verrà inviata conferma all'interessato.

Se la domanda di adesione viene negata il riscontro deve essere comunicato per iscritto e indicandone le motivazioni all'aspirante socio, entro 30 giorni tramite messaggio di posta elettronica, ovvero PEC. La mancata ricezione del messaggio PEC inviato dalla Mutua al corretto indirizzo di posta elettronica, sia certificato che ordinario indicato dall'aspirante sul modulo di adesione, non potrà essere in alcun modo imputabile alla Mutua. La decisione del Consiglio, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, è inappellabile e non impugnabile.

Relativamente alle adesioni collettive l'Ente associato verrà iscritto nel libro soci nella sezione soci collettivi.

1.4 Adesione individuale - Decorrenza della data d'iscrizione

La data d'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale sono stati versati i contributi e quote associative previste; da tale data si presume di diritto la conoscenza da parte del nuovo socio delle norme dello Statuto, del presente Regolamento e relative delibere/circolari pubblicate nelle sedi della Mutua ovvero sul sito web della stessa.

1.5 Adesione individuale - Decorrenza delle forme di assistenze

Il diritto alle assistenze previste dai Piani cui il socio ha aderito, versando i relativi contributi previsti dal presente Regolamento ovvero dal relativo normativo di Sussidio ovvero dalle circolari dispositive annuali, di norma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stato pagato il contributo associativo aggiuntivo anticipato ovvero, se previsto, la prima rata dello stesso. La disciplina normativa dei Piani sanitari o assistenziali promossi dalla Mutua potranno prevedere carenze e limitazioni di accesso alle singole assistenze al fine di tutelare la sostenibilità e l'equilibrio tecnico patrimoniale di breve/medio/lungo periodo a garanzia dei diritti acquisiti dei soci e tutelando lo scopo mutualistico.

1.6 Adesione individuale - Recesso da socio

Il socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcun contributo o quota sociale. Resta salvo il diritto alle assistenze cui ha aderito fino alla scadenza anniversaria acquisita con il versamento dei contributi specifici.

1.7 Adesione individuale - Esclusione da socio

Il socio escluso non ha diritto alla restituzione di alcun contributo o quota sociale fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 1.5.



1.8 Adesione individuale - Esclusione del diritto ai sussidi

Il diritto ai sussidi previsti dai piani sottoscritti dal socio, di norma, non compete quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di adesione, se inerenti direttamente al socio, o all'atto del riconoscimento per i soggetti di cui al successivo articolo 2.1. La disciplina normativa dei Piani sanitari o assistenziali promossi dalla Mutua potranno prevedere deroghe parziali o totali.

Per tutte le altre esclusioni si rimanda al relativo articolo delle Esclusioni contenuto nel Disciplinare del singolo Piano sanitario.

1.9 Morte del socio

In caso di morte del socio i sussidi eventualmente maturati verranno liquidati agli eredi legittimi nelle misure e nelle forme previste dal Codice civile.

I sussidi verranno liquidati agli eventuali beneficiari indicati dal socio in vita, secondo le disposizioni del Codice civile in materia di successione testamentaria.

Gli eredi legittimi e/o beneficiari ai quali andranno liquidati i sussidi potranno delegare, con procura autenticata da un notaio o altra autorità competente, uno solo di loro a riscuotere l'intera somma. Tale pagamento avrà effetto liberatorio ai sensi di legge nei confronti di tutti gli eredi legittimi e/o beneficiari.

1.10 Lavoratori stranieri

Ogni lavoratore cittadino straniero comunitario ed extracomunitario socio della Mutua, avrà diritto ai sussidi previsti a condizione che, al momento dell'evento, sia residente o abbia il domicilio fiscale nella Repubblica Italiana.

Art. 2 - Aveni diritto

2.1 Definizione aveni diritto

Sono aveni diritto del socio i seguenti componenti del nucleo familiare:

- a) il coniuge riconosciuto tale dallo Stato italiano;
- b) la persona dello stesso sesso con la quale il socio ha costituito un'unione civile, ex lege 76/2016, riconosciuta tale dallo stato italiano;



SERAPHIS
Società di Mutuo Soccorso

- c) il convivente di fatto del socio riconosciuto tale dallo stato italiano. Di tale stato di convivenza di fatto deve essere data tassativamente comunicazione per iscritto alla Mutua con lettera raccomandata, PEC altro mezzo idoneo a certificare l'avvenuta trasmissione, producendo l'attestato di "famiglia anagrafica" basata su vincolo affettivo di coppia non vincolato da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, rilasciato dal Comune di residenza in conformità alle disposizioni normative vigenti. Il diritto ai sussidi e ai servizi del convivente anagrafico legato da vincolo affettivo di coppia decorre 180 giorni dopo la suddetta comunicazione corredata dall'attestato di cui sopra. All'uopo fa fede la data del timbro postale della lettera raccomandata o la data della ricevuta di consegna della PEC;
- d) i figli e se affidati al socio con provvedimento dell'autorità giudiziaria e limitatamente al periodo di durata dell'affido i minori fino al compimento del diciottesimo anno;
- e) i figli dal diciottesimo anno di età fino al compimento del ventiseiesimo anno, nonché quelli con età superiore se permanentemente inabili al lavoro e non percettori di reddito.

In merito alle adesioni collettive la Convenzione e il Nomenclatore del piano sanitario disciplineranno la configurazione del nucleo familiare e pertanto degli aventi diritto.

2.2 Adesione individuale - Condizioni per essere considerati aventi diritto

Gli aventi diritto di cui alle lettere c) del precedente articolo 2.1 saranno considerati aventi diritto a condizione che, al momento della maturazione del sussidio, non abbiano un reddito personale superiore a quello previsto dalle vigenti norme fiscali per essere considerati a carico e che siano stati notificati alla Mutua con la presentazione della domanda di adesione o tempestivamente con successiva denuncia.

Il socio ha l'obbligo di documentare in modo inequivocabile, ad ogni richiesta della Mutua, che l'avente diritto sia a suo carico fiscale.

2.3 Residenza e domicilio degli aventi diritto

Gli aventi diritto sono tali purché risiedano nel territorio della Repubblica italiana.

2.4 Estinzione del rapporto con il socio e subentro degli aventi diritto

Il rapporto tra la Mutua e gli aventi diritto si estingue a tutti gli effetti con il decesso del socio, con il suo recesso ovvero con l'esclusione o la decadenza da tale qualifica.



SERAPHIS
Società di Mutuo Soccorso

Gli aventi diritto del socio deceduto, che presentano la domanda di iscrizione alla Mutua entro il termine massimo di 60 giorni dal decesso, mantengono il relativo diritto ai sussidi preesistenti all'evento sino alla naturale scadenza annuale.

La suindicata domanda di iscrizione, che venga presentata per sé dall'avente diritto del socio deceduto di cui all'art. 2.1 lett. a), avrà effetto, a norma del precedente capoverso, anche nei confronti di eventuali aventi diritto sempre del socio deceduto di cui all'art. 2.1 lett. b) e c).

2.5 Nucleo familiare con più di un socio

Qualora nello stesso nucleo familiare vi sia più di un socio, il diritto ai sussidi e ai servizi a favore degli aventi diritto viene corrisposto a uno solo dei soci, seppur nella forma di assistenza economicamente più favorevole.

In questa fattispecie il socio non è un avente diritto dell'altro in deroga ai principi generali del presente Regolamento. Per nucleo familiare si intende il socio e tutti i propri aventi diritto specificati nell'art. 2.1 del Regolamento.

Art. 3 - Contributi associativi

3.1 Contributi

Con la sottoscrizione della domanda di adesione il socio si impegna a versare anticipatamente la quota associativa (anniversaria e/o una tantum), il contributo annuo previsto dalla forma di assistenza sottoscritta in un'unica soluzione o in più rate, secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione.

Il pagamento si intende fatto anticipatamente se avviene entro e non oltre l'ultimo giorno del mese precedente a quello di riferimento.

Se non diversamente normata da disposizioni, circolari o relativi Regolamenti, l'adesione alla Mutua si intende tacitamente rinnovata di anno solare in anno solare ove non intervenga revoca per iscritto del socio da formalizzarsi pena la sua inefficacia e/o invalidità ad ogni e qualsivoglia effetto a mezzo raccomandata a.r. ovvero da PEC la cui titolarità sia dimostrata del socio revocante. In ogni caso la disdetta dovrà pervenire entro e non oltre il 30 settembre per le adesioni relative all'anno solare, entro 90 giorni precedenti la scadenza dell'adesione in tutti gli altri casi.

In particolare, in ipotesi di inefficacia e/o invalidità della revoca, il socio sarà tenuto a continuare nel versamento anticipato della quota associativa annuale prevista dagli organi preposti della Mutua.



SERAPHIS
Società di Mutuo Soccorso

3.2 Valori delle prestazioni erogate

I sussidi e i servizi erogati sono stabiliti nel loro ammontare, limitazioni temporali e di quantum dai relativi Normativi ovvero Disciplinari dei piani di assistenze.

I contributi associativi relativi ai Piani di cui al comma precedente potranno subire un adeguamento periodico, indicativamente su base annuale in relazione all'andamento delle spese collegate ai rimborsi ed alla gestione amministrativa della Mutua.

3.3 Pagamento dei contributi associativi per la sezione "Ordinaria"

Il pagamento dei contributi associativi può essere effettuato:

- mediante accredito sul c/c bancario dedicato alla "Sezione Ordinaria" della Mutua;
- mediante sottoscrizione di apposita delega da parte del socio, lavoratore dipendente di un'azienda che abbia sottoscritto con la Mutua uno specifico accordo per la trattenuta in busta paga dei contributi associativi;
- mediante altri mezzi predisposti dalla Mutua comunque confacenti al riconoscimento del contributo associativo versato ai fini delle detrazioni fiscali.

3.4 Pagamento dei contributi associativi per la sezione "Fondo Sanitario Integrativo"

Il pagamento dei contributi associativi deve essere effettuato mediante accredito sul c/c bancario dedicato alla Sezione **Fondo Sanitario Integrativo** della Mutua.

3.5 Adesione individuale - Completamento dei contributi associativi annui

Nel caso in cui fosse previsto il pagamento dei contributi in più rate, il socio che nell'arco dell'anno aderisse a più piani sanitari, deve continuare a pagare i contributi associativi annui previsti per tutti i sussidi sottoscritti e manterrà il diritto alle prestazioni e ai servizi previsti dalla forme di assistenza sottoscritti sino alla scadenza anniversaria della stessa. Non si può sottoscrivere, per singola annualità, più volte il medesimo Piano sanitario o Sussidio.

3.6 Ritardo nel pagamento dei contributi associativi

La Mutua non è tenuta ad avvisare i soci di eventuali ritardi nel pagamento dei contributi associativi.



3.7 Perdita dei sussidi per morosità. Esclusione da socio

Il socio, in ritardo con i pagamenti anticipati dei contributi associativi previsti per i Sussidi sottoscritti, perde ogni diritto su:

- a) tutte le prestazioni nessuna esclusa per eventi verificatisi dal primo giorno del mese in cui è divenuto moroso;
- b) tutti i sussidi nessuno escluso maturati per eventi verificatisi antecedentemente al primo giorno di morosità e, a tale data, non ancora liquidati dalla Mutua, sino alla concorrenza massima dell'importo dei contributi associativi per il quale il socio risulta moroso, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale corrente maturati dal primo giorno di morosità.

Se, però, il socio sana interamente per capitale e per interessi di mora maturati la già menzionata morosità entro 90 giorni, gli spetteranno:

- tutti i sussidi determinati da eventi verificatisi dopo la sanatoria;
- tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera b).

In ipotesi di sanatoria solo parziale della morosità entro i 90 giorni, al socio non spettano:

- tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera a);
- tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera b) fino alla concorrenza massima dell'importo dei contributi associativi per il quale il socio risulta moroso, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale corrente maturati dal primo giorno di morosità.

In ogni caso, se la morosità anche parziale supera i 90 giorni, il socio decade ipso jure da tale qualifica con ogni conseguente effetto, ivi compresa la sua esclusione dal libro dei soci; in tale ipotesi al socio non spettano:

- tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera a);
- tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera b) fino alla concorrenza massima dell'importo per il quale il socio risulta moroso, vale a dire dell'importo corrispondente ai contributi associativi dovuti per i 90 giorni di morosità maggiorati degli interessi di mora maturati al tasso legale dal primo giorno di morosità.

Qualora il decesso del socio avvenga nel primo giorno di ritardo per il pagamento del contributo anticipato dei contributi associativi, o comunque successivamente, agli eredi non spettano i sussidi eventualmente maturati dal socio in vita salvo che avvenga il subentro nella qualità di socio ai sensi dell'articolo 2.4 secondo comma.

3.8 Conservazione delle ricevute

Tutte le ricevute dei versamenti dei contributi associativi dovranno essere conservate dal socio a comprova dei pagamenti effettuati entro il termine di prescrizione di cinque anni.



4.1 Conoscenza dello Statuto e del Regolamento

Il socio deve attenersi scrupolosamente a tutte le norme e prescrizioni contenute nello **Statuto**, nel presente Regolamento e successive modificazioni, nonché a tutte le delibere regolarmente assunte dagli organi statutari. All'atto della domanda, l'aspirante socio si impegna a prendere conoscenza delle norme contenute nello **Statuto** sociale, nel Regolamento attuativo vigente.

4.2 Obbligo di notifica dati

Al fine di poter godere dei diritti ai sussidi e ai servizi per i loro aventi diritto, tutti i soci devono necessariamente notificare, all'atto dell'iscrizione, il proprio stato di famiglia e la propria residenza.

Nel caso di variazione della consistenza familiare e/o della residenza dovrà prodursi idonea certificazione anagrafica, entro 60 giorni dall'avvenuta variazione ovvero autodichiarazione, pena la decadenza dal diritto ai sussidi.

La Mutua si riserva il diritto di poter richiedere, in ogni circostanza, la presentazione dello stato di famiglia anagrafico. Nel caso in cui il socio non ottemperi all'obbligo di notifica dei dati sopra menzionati, la Mutua si intende esonerata da qualsivoglia responsabilità per mancato recapito al socio inottemperante di ogni comunicazione (ivi compresa l'attestazione di versamento dei contributi associativi) pertinente al rapporto associativo.

4.3 Informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016

Con la sottoscrizione della domanda di adesione il socio, preso atto dell'informativa fornita dalla Mutua ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e **degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016** successive modifiche ed integrazioni, esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato nella stessa informativa. Il consenso è in particolare reso con riferimento alle comunicazioni della Mutua nei confronti dei:

- a) propri consulenti e/o soggetti esterni con specifici incarichi per conto della Mutua;
- b) istituti bancari, postali, che forniscono servizi collaterali, per la gestione di incassi relativi al pagamento dei contributi associativi e pagamenti derivanti dall'erogazione dei sussidi;
- c) soggetti ed Enti aventi finalità mutualistiche o sociali o culturali o sindacali, comunque per scopi di solidarietà;



SERAPHIS
Società di Mutuo Soccorso

- d) compagnie assicurative e riassicurative, intermediari assicurativi, società di gestione dei servizi liquidativi e comunque tutti i soggetti ai quali la Mutua potrà rivolgersi per assicurare le prestazioni e/o gestione delle stesse promosse nei propri Sussidi.

Il consenso è pure reso con riguardo all'acquisizione dei dati sensibili e di quelli connessi alla salute, necessari per la valutazione delle domande di sussidio (diagnosi, prescrizione medica, fotocopia della cartella clinica, ecc.).

4.4 Termini di presentazione della domanda di sussidio

Tutti i sussidi vengono erogati esclusivamente per richiesta del socio o familiare erede direttamente interessato che deve pervenire alla Mutua o ai soggetti dalla stessa indicati nei documenti precontrattuali e contrattuali pena la decadenza dall'esercizio del relativo diritto nel termine tassativo e perentorio di 2 anni dalla fine dell'evento che dà titolo al sussidio.

4.5 Documentazione richiesta per la domanda di sussidio

La Mutua stabilisce nel rispetto dello **Statuto** e del Normativo/Disciplinare relativo al singolo Piano di assistenze la documentazione necessaria da produrre a supporto di ciascuna domanda di sussidio.

Il socio, con la domanda di adesione, prende coscienza che la Mutua può richiedergli tutta la documentazione, anche antecedente la domanda di adesione, che ritiene opportuna a conferma della validità del sussidio o servizio richiesto, con particolare riferimento ai sussidi di natura sanitaria e giudiziaria. Tale documentazione può essere richiesta anche d'iniziativa dalla Mutua agli enti competenti.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione comporta la decadenza dal diritto al sussidio, qualora la documentazione medesima non venga presentata entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di sussidio.

4.6 Conformità della documentazione richiesta

Il socio all'atto della richiesta di sussidio o del servizio deve allegare alla domanda tutti i documenti elencati nella domanda di sussidio stessa per ogni singolo sussidio o servizio.

Tutti i documenti allegati devono risultare aggiornati e conformi a quanto richiesto ed essere fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge.

Tutta la documentazione di spesa, in base a quanto definito nella domanda di sussidio, può essere prodotta in copia a colori e ben definita su supporto informatico (posta elettronica, scansione presso le Sedi della Mutua, area web, ecc.).



SERAPHIS
Società di Mutuo Soccorso

Non sono ammessi documenti che presentino correzioni e/o cancellature.

In caso di invio di originali di spesa la Mutua non sarà tenuta alla restituzione degli stessi fatto salvo il caso in cui è la Mutua a richiedere la presentazione dell'originale.

Nell'ipotesi di presentazione di documenti corretti, cancellati o comunque artefatti, il socio decade dal diritto al sussidio al quale tali documenti si riferiscono. La documentazione fornita alla Mutua potrà essere archiviata anche tramite supporto informatico.

4.7 Esclusione di responsabilità della Mutua per prestazioni erogate presso strutture e/o da professionisti convenzionati.

È da ritenersi esclusa ogni responsabilità anche indiretta, a qualsiasi titolo nessuno escluso, della Mutua per eventuali danni arrecati al socio e/o ai propri aventi diritto a seguito delle prestazioni erogate presso strutture o da professionisti convenzionati con la Mutua medesima o tramite il soggetto giuridico titolare della rete di strutture e professionisti convenzionati.

4.8 Rimborsi in valuta estera

I rimborsi per spese sostenute all'estero avverranno in Italia e in Euro, considerando il cambio medio ricavato dalla quotazione dell'Ufficio italiano cambi vigente nell'ultima settimana dell'effettuazione della prestazione.

4.9 Modifiche deliberate dal Consiglio di amministrazione

Il Cda nei casi di particolare necessità può deliberare modifiche al Regolamento e ai suoi allegati.

4.10 Adesione a più forme di assistenza

Al socio iscritto a una forma di assistenza e congiuntamente a una o più forme di assistenza aggiuntive, viene riconosciuto il sussidio nella sola forma di assistenza economicamente più favorevole.

4.11 Eventi avvenuti all'estero

La richiesta di sussidio per eventi avvenuti fuori dal territorio della Repubblica italiana deve essere corredata dalla relativa documentazione autenticata, per forma e sostanza, dall'Ambasciata o dal Consolato italiano e tradotta in italiano da traduttore autorizzato e riconosciuto dall'Ambasciata medesima.



SERAPHIS
Società di Mutuo Soccorso

Il sussidio ospedaliero per i ricoveri in strutture ospedaliere all'estero è riconosciuto solo nei casi di urgenza e non rinviabili nel tempo. Il sussidio è riconosciuto altresì per tutti i ricoveri preventivamente autorizzati dalla Mutua.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 5 - Contributo straordinario

Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'erogazione di contributi straordinari ai soci colpiti da eventi di particolare gravità. La delibera del Consiglio di amministrazione è insindacabile.

Art. 6 - Associazioni collettive

Il Consiglio di amministrazione può stipulare accordi per l'associazione collettiva di lavoratori provenienti da aziende, mutue, cooperative, associazioni, derogando alle norme del presente Regolamento sulle modalità di adesione a socio, sui periodi di carenza, sulla composizione delle forme di assistenza base e aggiuntive, e sulla perdita dei sussidi per morosità nonché sui termini di esclusione da socio, salvaguardando comunque i principi del primo articolo dello **Statuto** sociale.

Le condizioni e le modalità di adesione devono costituire oggetto di esplicita clausola convenzionale nel verbale di accordo con gli enti firmatari dell'associazione collettiva.

Tali accordi esplicano comunque efficacia erga omnes.

Art. 7 - Fondi integrativi sanitari

Al fine di dare pratica attuazione a quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto legislativo 229 del 19 giugno 1999 e successive modifiche e integrazioni, la Mutua può gestire fondi sanitari integrativi. La formazione delle delibere, dei regolamenti e delle norme applicative è demandata al Consiglio di amministrazione.